

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 890

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CAMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 1994

Contributo statale a favore delle associazioni nazionali
di promozione sociale

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in base alla delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ha previsto che lo Stato può concedere contributi alle associazioni nazionali che statutariamente e concretamente dimostrino di perseguire fini socialmente e moralmente rilevanti.

In attuazione di tale norma, con legge 19 novembre 1987, n. 476, è stata prevista l'istituzione di un «Fondo globale per i contributi ad enti e associazioni di promozione sociale», iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La stessa legge ha individuato i destinatari dei contributi nei seguenti soggetti:

a) persone giuridiche privatizzate ai sensi del citato articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, escluse quelle combattentistiche e patriottiche, per le quali si è provveduto con altre leggi, l'ultima delle quali è la legge 31 gennaio 1994, n. 93;

b) enti e associazioni italiane che, secondo gli scopi dei rispettivi statuti, promuovono «l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale».

La legge in parola ha per i primi anni (1987 e 1988) ha assegnato alle predette associazioni, quale «fondo globale», la somma di lire 5 miliardi, da ripartire nella misura del 65 per cento a favore dei soggetti di cui alla lettera a) e del 35 per cento a favore di quelli di cui alla lettera b).

Ha inoltre stabilito che la prima quota del 65 per cento va suddivisa in parti eguali tra i soggetti beneficiari, mentre la quota del 35 per cento va suddivisa secondo determinate altre aliquote.

Con leggi successive si è provveduto a rinnovare l'assegnazione dei contributi con l'applicazione degli stessi criteri e modalità.

La normativa è stata poi modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 67, la quale ha previsto per le sole associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, cioè per l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), per l'Unione italiana ciechi (UIC), per l'Ente nazionale sordomuti (ENS), per l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) e per l'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) un contributo di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

Il legislatore ha ritenuto di limitare a dette Associazioni la concessione del contributo nella considerazione che esse, già provviste di personalità giuridica di diritto pubblico, hanno istituzionalmente sempre svolto compiti di rappresentanza e tutela di tutte le categorie di invalidi, compiti attribuiti con specifici provvedimenti legislativi (legge 23 aprile 1965, n. 458, per l'ANMIC; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1047, per l'UIC; legge 21 agosto 1950, n. 698, per l'ENS; legge 21 marzo 1958, n. 335, per l'ANMIL; decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650, per l'UNMS) e formalmente confermati con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 allorché dette associazioni, a seguito del decentramento regionale disposto col citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del 1977, sono state trasformate in enti morali di diritto privato. Si tratta di associazioni che per lunga tradizione hanno una particolare presenza nel nostro ordinamento e che svolgono una preziosa opera in attività di interesse nazionale e perciò sono denominate «Associazioni storiche». Il concreto perseguimento dei compiti assegnati dev'essere, per disposizione di legge, dimostrato con apposita relazione, da trasmettere annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Da ultimo, è intervenuto il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, che all'articolo 6 ha modificato la legge 10 febbraio 1992, n. 67, prevedendo tra i destinatari del contributo anche gli enti e le associazioni di cui alla lettera b) della legge n. 476 del 1987, stanziando, evidentemente in considerazione del maggior numero di beneficiari, un contributo aggiuntivo di 5 miliardi per il solo anno 1993 (portandolo quindi a 10 miliardi) e ripristinando l'originario criterio di ripartizione del 65 per cento in favore delle associazioni della lettera a), cioè delle

Associazioni storiche, e del 35 per cento in favore delle altre associazioni.

Si rende ora necessario prevedere la concessione del contributo in parola per il prossimo triennio e a tal fine è stato predisposto il presente disegno di legge, che fissa la misura annua del contributo in 10 miliardi, cioè nello stesso importo previsto per l'anno 1993.

Come evidenziato dalla Federazione tra le suddette associazioni nazionali (ANMIC, UIC, ENS, ANMIL e UNMS), l'importo del contributo, già stabilito in 5 miliardi nel 1987, è attualmente divenuto del tutto insufficiente sia per la notevole lievitazione dei costi, sia per l'accresciuto volume dei compiti che le associazioni della Federazione sono chiamate ad assolvere. Di ciò si è reso conto il legislatore del 1993, che fin d'allora ha previsto un incremento di 5 miliardi (cioè un importo complessivo di 10 miliardi), pur limitando tale incremento, per motivi di bilancio, al solo anno 1993.

Il relativo onere finanziario può trovare copertura nello stanziamento di bilancio del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il contributo statale previsto dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476, a favore delle associazioni ed enti di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche, è stabilito in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito nelle percentuali fissate dall'articolo 4 della citata legge n. 476 del 1987, ed è liquidato alle condizioni e con le modalità indicate nella legge stessa.

Art. 2.

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo agli anni stessi, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni.